

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **71/1963** (ECLI:IT:COST:1963:71)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **CHIARELLI**

Udienza Pubblica del **20/03/1963**; Decisione del **08/05/1963**

Deposito del **15/05/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1817**

Atti decisi:

N. 71

SENTENZA 8 MAGGIO 1963

Deposito in cancelleria: 15 maggio 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 132 del 18 maggio 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. CHIARELLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l' esercizio della caccia, promosso con

ordinanza emessa il 16 marzo 1962 dal Pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di Brozzi Domenico, iscritta al n. 110 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Brozzi Domenico;

udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli.

Ritenuto in fatto:

In sede di opposizione a decreto penale di condanna la difesa di Domenico Brozzi ha sollevato, davanti al Pretore di Orvieto, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, in riferimento all'art. 18 della Costituzione.

Quel Pretore, ritenuta la questione non manifestamente infondata, con ordinanza 16 marzo 1962 ha trasmesso gli atti a questa Corte.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata alla parte e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1962, n. 164.

Il Brozzi si è costituito in giudizio, con atto 12 luglio 1962, deducendo che la questione è superata dalla sentenza 26 giugno 1962, n. 69, di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 8, terzo comma, e 91, ultimo comma, di quel testo unico; ha chiesto, quindi, che sia conseguentemente dichiarata fondata la questione proposta nel presente giudizio in relazione all'art. 9 della stessa legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito.

Considerato in diritto:

La questione è fondata.

Nella sentenza 26 giugno 1962, n. 69, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, e dell'art. 91, ultimo comma, del T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, in riferimento all'art. 18 della Costituzione. Il ricordato art. 91 stabiliva per ogni cacciatore l'obbligo di pagare la quota d'iscrizione al C.O.N.I. e l'importo della tessera di iscrizione alla Federazione italiana della caccia.

Poiché l'art. 9, primo comma, dello stesso testo unico subordina la validità della licenza di caccia al pagamento, tra l'altro, delle dette quote, e quindi alla iscrizione alle dette associazioni, anche tale norma comporta una violazione del principio di libertà di associazione garantito dall'art. 18 della Costituzione.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 innanzi indicato, nella parte in cui fa riferimento all'obbligatorio pagamento delle quote predette.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, nella parte in cui subordina la validità della licenza di caccia e di uccellazione al pagamento delle quote d'iscrizione al C.O.N.I. e alla Sezione locale della Federazione italiana della caccia, in riferimento all'art. 18 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1'8 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.